

Responsabilità solidale dell'appaltatore: le modifiche del DL n. 83/2012

(art. 13 ter DL n. 83/2012, Legge n. 134/2012)

Con il **DL n. 83/2012**, convertito con legge n. 134/2012 il legislatore ha **introdotto alcune modifiche in materia di solidarietà negli appalti**. Nel dettaglio, il comma 28 dell'articolo 35, nel testo già sostituito dal comma 5-bis dell'art. 2 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nel **testo modificato dal DL sviluppo e crescita sostenibile dispone che "In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore [...]"**. Con l'intervento del decreto sviluppo viene specificato **quali sono le verifiche che l'appaltatore nonché il committente devono attivare se vogliono sottrarsi alla responsabilità solidale con chi ha effettuato i lavori**. Viene prevista, inoltre, l'irrogazione di una **sanzione da 5.000 euro a 200.000 a carico del committente che non adotti delle modalità di pagamento che garantiscano la verifica e la documentazione del corretto adempimento degli obblighi fiscali** a carico di appaltatori e subappaltatori.

➤ **PREMESSA**

La disciplina concernente la **responsabilità solidale dell'appaltatore è stata recentemente oggetto di alcune modifiche da parte del DL n 16/2012** (c.d. "DL semplificazioni fiscali") e **per ultimo dal DL n. 83/2012** ("DL sviluppo e crescita sostenibile"). Le modifiche, in particolare, hanno **investito l'articolo 35, comma 28 del DL n. 223/2006**, il quale ora prevede la **responsabilità solidale dell'appaltatore nel caso in cui il subappaltatore non provveda al versamento:**

- delle **ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente;**
- dell'IVA;**

relative alle **prestazioni fornite nell'ambito dell'appalto.**

A differenza di quanto previsto dalla precedente formulazione del comma 28:

- scompare il limite temporale della responsabilità solidale;**
- la responsabilità dell'appaltante è limitata all'ammontare del corrispettivo dovuto per l'appalto.**

Ricordiamo, inoltre, che la **riforma del lavoro** (legge n. 92/2012) ha modificato la **responsabilità committente nei confronti dell'appaltatore attraverso una modifica all'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003**, il quale, come noto, **riguarda il pagamento delle retribuzioni, del TFR, dei contributi e dei premi assicurativi dovuti.**

➤ **LA MODIFICA**

L'Articolo 13 ter del DL n. 83/2012 ha previsto la **sostituzione del comma 28 dell'articolo 35 DL n. 223/2006 e l'introduzione dei commi 28-bis e 28-ter.**

Il nuovo comma 28: la responsabilità dell'appaltatore

Il DL n. 83/2012 (convertito in legge n. 134/2012) ha **riscritto il comma 28 prevedendo quanto segue:**

ARTICOLO 35 COMMA 28 DL N. 223/2006 – MODIFICHE	
Testo precedente alle modifiche del DL n. 83/2012	Testo complessivo delle modifiche del DL n. 83/2012
"In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore , nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto , al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito	"In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto , del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto . La responsabilità

<p>dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento"</p>	<p>solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 [nda CAF e professionisti].</p> <p>L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido".</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dal confronto di tali disposizioni emerge che:

- l'appaltatore risponde solidalmente con il subappaltatore nel limite del corrispettivo dovuto:** nella precedente versione del comma 28 dell'articolo 35 non era prevista tale limitazione.
- scompare il limite temporale della responsabilità solidale:** secondo la previgente versione del testo del comma 28, infatti, la solidarietà era limitata ai successivi due anni dal termine del subappalto. Per effetto delle modifiche apportate dal DL n. 83/2012, quindi, la responsabilità solidale si estende oltre tale lasso di tempo;

- viene radicalmente modificata la circostanza che consente **l'esonero dalla responsabilità**: all'adozione di cautele viene sostituita la **verifica dell'esecuzione degli adempimenti da parte del subappaltatore, eventualmente certificati con un'asseverazione**;
- l'appaltatore può **sospendere il pagamento del compenso fino ad esibizione dell'attestazione da parte del subappaltatore**;
- viene previsto, inoltre, che **gli atti notificati entro termine al subappaltatore devono essere notificati anche al responsabile in solido** (con l'evidente fine di tenere informato l'appaltatore di eventuali infrazioni fiscali del subappaltatore).

In riferimento ai soggetti autorizzati al rilascio delle attestazioni, ricordiamo che i soggetti indicati dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dall'articolo 3, comma 3, lettera a), regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 sono i seguenti:

I SOGGETTI AUTORIZZATI	
Articolo 3, comma 3, lettera a), regolamento di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322	<ul style="list-style-type: none"> ○ Iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; ○ I soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. ○ Le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche. ○ I centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati. ○ Gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fra cui i notai ex provvedimento dell'11 giugno 2012.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241	Centri di Assistenza Fiscale (CAF)
--------------------------------------------------	------------------------------------

Il comma 28 bis: modalità di pagamento del compenso

Secondo quanto stabilito dal nuovo comma 28 bis dell'articolo 35 DL n. 223/2006, **il committente deve provvedere al pagamento del corrispettivo all'appaltatore previa esibizione della documentazione attestante l'avvenuto versamento delle imposte** ai sensi del nuovo comma 28, **sia da parte dell'appaltatore**, sia da parte degli eventuali **subappaltatori**.

Nel caso in cui l'appaltatore **non provveda a fornire tale documentazione**, il committente può **sospendere il pagamento del corrispettivo** fino all'esibizione della documentazione da parte dell'appaltatore.

Qualora il committente non rispetti tali modalità di pagamento, e quindi appaltatori e subappaltatori non rispettino quanto previsto dal comma 28 in materia di attestazione di avvenuto pagamento delle imposte, può essere punito con una **sanzione da 5.000 euro a 200.000 euro**.

Il comma 28 ter: ambito di applicazione della solidarietà

Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai **contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto** e, in ogni caso, dai **soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi** (Il primo relativo ai soggetti IRES, il secondo a Stato ed altri Enti Pubblici).

Rimangono, invece, espressamente **escluse** dall'applicazione delle predette disposizioni dal comma 28-ter le **stazioni appaltanti** di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei **contratti legislativo 12 aprile 2006, n. 163**.

Soggetti a cui si applicano i nuovi commi 28 e 28-bis

- Contratti di appalto e subappalto stipulati da soggetti nell'ambito di attività rilevanti ai fini IVA.

- Contratti di appalto e subappalto stipulati dai soggetti degli articolo 73-74 TUIR.

Le disposizioni introdotte con la riforma del lavoro

Sempre in materia di responsabilità solidale negli appalti, per completezza va ricordato che con la **riforma del lavoro** (legge n. 92/2012) il legislatore ha introdotto anche alcune modifiche in materia di **responsabilità solidale negli appalti di opere e servizi**, già oggetto di recenti modifiche per opera del DL n. 5/2012 (DL semplificazioni) e del DL n. 16/2012 (DL semplificazioni fiscali). Le nuove disposizioni introdotte dalla riforma del lavoro, in buona sostanza, prevedono **un'integrazione dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003**, il quale ora contempla la **contratti collettivi, di prevedere metodi e procedure di controllo e di verifica che escludano il committente dalla responsabilità solidale**. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003, infatti:

"in caso di appalto di opere o di servizi, **il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore**, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori **entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi** dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, **restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento**".

La riforma del lavoro, inoltre, ha previsto:

- la **modifica delle disposizioni concernenti la preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore o del subappaltatore prevista a favore del committente;**
- la **modifica delle ipotesi di esclusione dall'applicazione della responsabilità solidale.**

Preventiva escussione

In riferimento alla **preventiva escussione**:

- secondo quanto previsto nella **versione** di tale disposizione proposta con il **DL semplificazioni**:
- il **committente imprenditore o datore di lavoro**, qualora **convenuto in giudizio**, poteva chiedere, in prima istanza, **l'escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo**;
 - il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore poteva essere fatto valere dal committente anche **nel caso in cui l'appaltatore non fosse convenuto a giudizio** (In tal caso il committente avrebbe dovuto **indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore avrebbe potuto agevolmente soddisfarsi**).
 - secondo quanto previsto nella **versione introdotta con la riforma del lavoro**, invece, il **committente imprenditore o datore di lavoro deve essere sempre convenuto in giudizio unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori** (la precedente subappaltatori ma solamente all'appaltatore).

Esclusione dall'applicazione della responsabilità solidale

In riferimento, infine, alle ipotesi di **esclusione dall'applicazione della responsabilità solidale**, le nuove disposizioni introdotte dalla riforma del lavoro, in buona sostanza, prevedono **un'integrazione dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003, il quale ora contempla la possibilità, da parte dei contratti collettivi, di prevedere metodi e procedure di controllo e di verifica che escludano il committente dalla responsabilità solidale**. Nel dettaglio, la modifica del comma 2 dell'articolo 29 D.Lgs. n. 276/2003 apportata dall'articolo 4 comma 31 della legge n. 92/2012, è la seguente:

- "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore** che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, **in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori [...]"**.